

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 01/2011

03 Gennaio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

ARBITRATO SECONDO EQUITA' E PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE, ESPLICITA UNA INTERPRETAZIONE
PROPRIO IN TEMA DI "PRINCIPI GENERALI".

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE- SENTENZA N. 25304 DEL 15
DICEMBRE 2010***

Una delle disposizioni più controverse in dottrina, contenuta nel Collegato al Lavoro (legge 183/2010), è stata quella inerente l'arbitrato, così come previsto dall'art. 31.

In particolare, ha suscitato notevole perplessità ermeneutica la locuzione utilizzata dal Legislatore "***decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari***".

Orbene, l'occasione per chiarirci le idee sull'argomento (*anche se a dire il vero non ne avevamo bisogno*) ci viene offerta dalla recentissima sentenza della **Corte di Cassazione, sezioni unite, n° 25304 depositata il 15 dicembre u.s.**

Un Giudice di Pace delle Marche, nel rigettare un ricorso, presentato da un automobilista avverso il verbale di accertamento notificatogli dalla polizia stradale contenente sanzione amministrativa (*ex lege* 689/81) per eccesso di velocità, perché assolutamente infondato, **aveva rideterminato d'ufficio** (*ergo* autonomamente e in assenza di qualsivoglia richiesta da parte del soggetto accertatore) **l'entità della sanzione, umentandola vertiginosamente.**

La lettura della predetta sentenza genera – *prima facie* – dei clamorosi interrogativi: **dove è finito il principio di legalità ex art. 1 della legge 689/81**, in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge (*id*: che ne determini – ovviamente – la entità)?? ed ancora, ma **il Giudice di Pace non ha violato il principio cosiddetto dell'ultra petita**, pronunciandosi oltre i limiti della domanda – violando la disposizione contenuta nell'art. 112 c.p.c.??

La risposta a tali *busillis* è contenuta **nell'art. 113 comma 2 c.p.c. in forza del quale il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede € 1.100,00#.**

In sostanza, **il Giudice di Pace – *in subiecta materia* - può decidere anche prescindendo dai principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.**

Se si fosse trattato di arbitrato – ex art. 31 della legge 183/2010 – questa aberrazione giuridica non si sarebbe consumata!!

OPERAZIONE POSEIDONE 2005 – REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA. L'INPS STA PROCEDENDO AD ISCRIZIONI D'UFFICIO.

INPS – MESSAGGIO N. 31002 DEL 7 DICEMBRE 2010

L'Inps fa seguito alla Circolare n. 23 del 16 febbraio 2010 con la quale preannunciava, nella pianificazione delle attività e nelle linee guida per l'anno 2010, l'introduzione di apposite procedure telematiche al fine di rendere possibile l'incrocio con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di sottoporre a verifica circa 120.000 libero professionisti e circa 450.000 soci di società (con il requisito di abitualità e prevalenza) non iscritti a nessuna gestione previdenziale dell'Istituto.

Orbene, con il **Messaggio n. 31002 del 7 Dicembre 2010**, l'Istituto comunica che, con l'operazione di accertamento delle posizioni contributive, denominata **Poseidone**, si è provveduto ad **iscrivere d'ufficio, con decorrenza 1° Gennaio 2005, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995**, i soggetti che hanno dichiarato redditi nel quadro "RE" del Modello Unico Persone Fisiche anno 2006, relativo al periodo di imposta 2005, in assenza di contribuzione alla suddetta gestione.

L'Istituto precisa che **ha provveduto ad eliminare dall'elenco dei destinatari del provvedimento di iscrizione, tra gli altri casi che hanno evidenziato problematiche, i soggetti iscritti ad una Cassa Professionale con posizione previdenziale attiva nel periodo interessato**; si è provveduto, inoltre, a stralciare i soggetti che hanno dichiarato redditi da attività libero-professionali per le quali sussiste obbligo di versamento contributivo ad una Cassa Professionale, identificandoli tramite il codice Atecofin indicato. Pertanto, qualora un soggetto iscritto d'ufficio chieda l'annullamento della propria posizione in quanto il relativo reddito è soggetto ad obbligo contributivo presso un'altra cassa, dovrà fornire copia dell'iscrizione alla Cassa Professionale di appartenenza e **dimostrare che i redditi dichiarati sono tutti redditi assoggettati alla Cassa**, e ciò, ad esempio, portando copia del versamento effettuato con le aliquote vigenti per l'anno in specie alla Cassa stessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CONIUGI. NON SUSSISTE PER IL FISCO ALCUN OBBLIGO DI NOTIFICARE GLI ACCERTAMENTI O LE CARTELLE AD ENTRAMBI I CONIUGI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 25338 DEL 15 DICEMBRE 2010

Con la pronuncia in informativa, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce un "principio" ormai più che affermato che trova la sua fonte nella disposizione ex art. 17 della legge 114/1977.

Questa, come è noto, attribuisce ai coniugi solamente una facoltà e non un obbligo relativamente alla presentazione della dichiarazione congiunta donde, una volta che sia stata scelta **liberamente** una strada, bisogna accollarsene anche gli eventuali svantaggi oltre che i benefici correlati.

La norma de qua prevede, infatti, che la notifica di atti venga effettuata al marito nel mentre sussiste la responsabilità solidale di entrambi i coniugi.

Ergo, anche in base alla **sentenza N. 25338 del 15 Dicembre 2010**, nessuna doglianza giuridica può essere espressa dalla moglie in subiecta materia: sua è stata la scelta al pari delle conseguenze in tema di notifiche. Tuttavia, è chiaro che la moglie, in ogni caso, può sempre impugnare l'avviso di mora a lei notificato quale co-dichiarante e contestare gli accertamenti a carico del marito al pari dell'assenza della notifica diretta degli atti precedenti.

SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIoglimento. TERMINE DELLA CUSTODIA CAUTELARE E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO. LA REINTEGRAZIONE E' AMMISSIBILE SOLO SE IL LICENZIAMENTO ERA STATO COMMINATO IN DIPENDENZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE O AI DOMICILIARI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24366 DEL 1 DICEMBRE 2010

Importante "principio" interpretativo pronunciato dalla S.C. di Cassazione sull'art. 102 bis disp. Att. del c.p.p. così come introdotto dall'art. 24 della legge 332/1995.

Gli Ermellini, con la sentenza in informativa **N. 24366 del 1 Dicembre 2010**, hanno sancito che la norma in questione "*nel prevedere che chi sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero a quella degli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione, presuppone che il licenziamento sia stato determinato dallo stretto rapporto di causalità con la detenzione, e cioè che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae del prestatore d'opera, cosicché la citata disposizione non può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti giustificato in via autonoma sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare*".

Alla luce di tale "principio" la S.C. di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei Giudici di Legittimità che avevano negato la reintegrazione nel posto di lavoro ad un dipendente sottoposto a custodia cautelare in **quanto le motivazioni del licenziamento non erano in alcun modo riferite alla carcerazione del lavoratore e che anzi la stessa era stata solo citata ad abundantiam.**

IL DATORE DI LAVORO HA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI ISPETTIVI IVI COMPRESSE LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI AGLI ISPETTORI. IL DIRITTO ALLA DIFESA, SANCITO DALL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE, E' REGOLA GENERALE. LO SANCISCE IL CONSIGLIO DI STATO.

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 9102 DEL 2010 DEPOSITATA IL 16 DICEMBRE 2010

Altro interessante "principio" sancito dai Giudici Amministrativi di secondo grado, Consiglio di Stato, in materia di accesso agli atti amministrativi ex legge 241/90.

I Giudici del Consiglio di Stato, **con la sentenza iscritta al N. 9102/2010 del Registro delle Sentenze, depositata il 16 Dicembre 2010**, hanno stabilito che l'art. 24 della Costituzione in materia di diritto alla difesa prevale sempre donde la legittimazione della Società ricorrente e l'interesse legittimo a richiedere gli atti amministrativi ivi comprese le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti all'atto dell'accesso ispettivo.

Per i Giudici del Consiglio di Stato, il diritto di accesso è regola generale nel mentre il diniego, giustificato dalla rappresaglia del datore nei confronti dei lavoratori che hanno rilasciato le dichiarazioni, costituisce solo una eccezione.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO, ANNA MARIA GRANATA**